

Gran Consiglio
6501 Bellinzona

MOZIONE (art. 105 LGC)

Per una protezione equivalente dei minori e delle persone vulnerabili in tutte le comunità religiose

Presentata da: Maria Pia Ambrosetti

Cofirmatari: Beretta Piccoli - Gendotti - Ostinelli - Soldati

Data: 16 settembre 2026

Numero: MO1971

Testo:

La recente modifica della legislazione concernente la Chiesa cattolica e la Chiesa evangelica riformata ha introdotto, per le due confessioni riconosciute di diritto pubblico nel Cantone Ticino, un obbligo di denuncia alle autorità di perseguimento penale in presenza di determinati reati o sospetti di reato contro l'integrità fisica, psichica o sessuale di minori e persone vulnerabili.

L'obiettivo della presente mozione è assicurare, per quanto possibile, una protezione equivalente dei minori e delle persone vulnerabili indipendentemente dalla forma giuridica della comunità religiosa interessata. Quando sono in gioco la loro integrità e sicurezza, occorre infatti evitare che fatti suscettibili di avere rilevanza penale rimangano confinati all'interno delle strutture interessate o vengano gestiti esclusivamente attraverso procedure interne.

La nuova disciplina riguarda tuttavia unicamente la Chiesa cattolica e la Chiesa evangelica riformata, in ragione del loro particolare statuto di enti di diritto pubblico. Il panorama religioso ticinese è però molto più ampio. La ricerca *Re:Spiri – Cartografia della diversità religiosa e spirituale del Canton Ticino*, i cui risultati si riferiscono a maggio 2024, ha censito 503 comunità religiose e spirituali appartenenti a dieci diverse tradizioni. Ad eccezione delle due Chiese riconosciute dalla Costituzione cantonale, le altre comunità religiose sono soggette al diritto privato e organizzate in particolare sotto forma di associazioni o fondazioni.

Dal punto di vista della vittima si pone pertanto una questione di principio: a parità di circostanze, il livello di tutela non dovrebbe dipendere dallo statuto giuridico della comunità religiosa interessata.

La questione è stata sollevata anche durante il recente dibattito parlamentare. Nel suo intervento, il Consigliere di Stato Norman Gobbi ha ricordato che le altre organizzazioni religiose, non essendo riconosciute dallo Stato, rientrano nell'ambito delle associazioni di diritto privato. Ha tuttavia aggiunto che, nell'ambito della preparazione della futura legge sulle violenze, che comprenderà le violenze domestiche, di genere e più in generale le diverse forme di violenza, dovranno essere considerate anche eventuali ulteriori estensioni del principio appena approvato.

Questa indicazione appare condivisibile e permette di affrontare la questione in un quadro legislativo generale, evitando la creazione di discipline parallele. È quindi opportuno che, nell'elaborazione della futura legge sulle violenze, venga espressamente esaminata anche la situazione delle comunità religiose non riconosciute.

MOZIONE (art. 105 LGC)

Non si tratta di assimilare comunità aventi statuti giuridici differenti né di interferire con la loro autonomia o con la libertà religiosa, bensì di verificare se la *ratio* dell'obbligo introdotto per le due Chiese riconosciute debba trovare applicazione anche quando situazioni comparabili si verificano in altre comunità religiose.

Una simile verifica dovrà naturalmente tenere conto delle diverse forme organizzative delle comunità interessate e del diritto federale e cantonale vigente, in particolare in materia di obblighi di avviso e segnalazione, segreto professionale, protezione dei minori e degli adulti, autodeterminazione delle vittime, libertà religiosa e protezione dei dati.

Alla luce di quanto precede, mediante la presente mozione si chiede al Consiglio di Stato:

nell'ambito dell'elaborazione della futura legislazione cantonale sulle violenze, di esaminare espressamente l'opportunità e la possibilità giuridica di estendere alle comunità religiose non riconosciute quali enti di diritto pubblico il principio dell'obbligo di denuncia alle autorità di perseguimento penale recentemente introdotto per le confessioni religiose riconosciute, quando sono in gioco reati o sospetti di reato contro l'integrità fisica, psichica o sessuale di minori o persone particolarmente vulnerabili;

e, qualora tale estensione risulti opportuna e giuridicamente praticabile, di prevedere nella futura disciplina una soluzione generale, proporzionata e confessionalmente neutra, coordinata con il diritto federale e cantonale vigente e rispettosa dei diritti delle vittime e dei diritti fondamentali.